

DELIBERA N. 108/24/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2168/DDA - DDA/14275 <http://www.buttalapasta.it>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/**14275**, acquisita in data 11 settembre 2024 (prot. n. DDA/0002688), è stata segnalata dal dott. <omissis>, legale rappresentante della Kopjra S.r.l., soggetto legittimato giusta delega della società Maui Media S.r.l., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere editoriale, sul sito internet <https://www.buttalapasta.it/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'istante dichiarava, inoltre, che: “*su questo dominio sono presenti numerose altre opere di proprietà esclusiva Maui Media Srl - https://www.buttalapasta.it/(omissis)*”;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza risultava che, alla pagina *internet* sopraindicate, erano effettivamente presenti le riproduzioni delle opere editoriali oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio del sito, raggiungibile all'indirizzo pubblicita@web365.it, risulta registrato dalla società Web365 Srl con sede in Piazza Tarquinia 5, 00183 Roma, raggiungibile alla mail amministrazione.web365@gmail.com, per conto della Moviemment Srl., con sede in Via Savelli, 72, 35129 Padova, raggiungibile alla mail supporto@mvmnet.com;
 - i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società OVH Srl, con sede in Via Carlo Imbonati, 18, 20159 Milano, indirizzo mail abuse@ovh.net. Alla medesima società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Milano, Italia.

4. con comunicazione del 16 settembre (prot. n. DDA/0002725), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2168/DDA/AM relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;
5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito <https://www.buttalapasta.it>, la comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. in data 17 settembre 2023 (prot. 0002738) la Direzione ha inviato alla Società OVH Srl, fornitore dei servizi di *hosting*, una richiesta di informazioni al fine di verificare *“il ruolo svolto da OVH S.r.l. e le relative azioni che codesta Società è tecnicamente in grado di intraprendere, nonché di voler fornire i dati di intestazione riferiti al nome a dominio <https://www.buttalapasta.it>”*. A tale comunicazione non è pervenuto alcun riscontro nei termini indicati;
7. in data 19 settembre 2023 (prot. 0002792), la società Web365 Srl, *registrar* ed editore del sito, comunicava *“di aver rimosso tutto il materiale fotografico, così come richiesto dall’odierno istante”*, chiedendo altresì l’archiviazione del procedimento;
8. in data 20 settembre 2023 (prot. 0002826) la Direzione comunicava alla Web365 Srl che dai riscontri effettuati le opere segnalate risultavano ancora presenti sul sito www.buttalapasta.it, sollecitando la Società a procedere *“all’effettiva rimozione delle opere segnalate (e di tutti i contenuti afferenti alla società Maui Media S.r.l.)”*. In pari data la Società confermava *“l’effettiva rimozione dei contenuti”*;
9. dai successivi riscontri effettuati si evidenzia tuttavia che, sul sito *internet* <http://www.buttalapasta.it>, sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza;
10. non si ritiene, peraltro, che l’accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, non avendo ricevuto risposta alla richiesta di informazioni trasmessa alla Società OVH Srl, la Direzione non è stata nelle condizioni di verificare se fosse possibile ordinare la rimozione dello specifico contenuto oggetto della segnalazione, come previsto nel caso di servizio di *hosting* consistente nella memorizzazione di informazioni, nella trasmissione e organizzazione di contenuti;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell’organo collegiale ai fini dell’adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda un numero limitato di opere rispetto al contenuto del sito segnalato, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <http://www.buttalapasta.it>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba